

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
29 luglio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1155/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione, per il 2006, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nonché modifica del precitato regolamento** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1157/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 188/2005 recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche** 15

Regolamento (CE) n. 1158/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005 17

Regolamento (CE) n. 1159/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005 19

Regolamento (CE) n. 1160/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto per il burro per la 4ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006 21

Regolamento (CE) n. 1161/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005 22

Regolamento (CE) n. 1162/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 23

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1163/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 46 ^a gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	24
Regolamento (CE) n. 1164/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	25
Regolamento (CE) n. 1165/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1001/2006 recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 12 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005	27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/526/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ⁽¹⁾**

28

Dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del Governo della Danimarca, dall'altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia

32

Commissione

2006/527/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 2006, relativa al finanziamento di studi, esami d'impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica**

37

2006/528/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 2006, che modifica la decisione 2006/147/CE relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti movimenti nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2006) 3338]**

39



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,2
	096	41,9
	999	56,6
0707 00 05	052	78,5
	388	52,4
	524	46,9
	999	59,3
0709 90 70	052	69,2
	999	69,2
0805 50 10	388	57,0
	524	54,9
	528	58,4
	999	56,8
0806 10 10	052	160,1
	204	133,3
	220	142,0
	388	8,7
	400	200,9
	508	48,4
	512	56,7
	624	158,2
	999	113,5
0808 10 80	388	95,5
	400	104,3
	508	76,8
	512	88,4
	524	67,7
	528	90,3
	720	78,9
	800	152,2
	804	98,3
999	94,7	
0808 20 50	052	70,3
	388	103,0
	512	90,4
	528	83,8
	720	30,3
	804	128,9
	999	84,5
0809 10 00	052	135,5
	999	135,5
0809 20 95	052	297,9
	400	365,8
	999	331,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	101,7
	999	101,7
0809 40 05	093	64,8
	098	75,9
	624	131,5
	999	90,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante fissazione, per il 2006, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nonché modifica del precitato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento, senza tuttavia modificare gli importi globali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾ in particolare l'articolo 41, paragrafi 1 e 1 bis, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 71, paragrafo 2, l'articolo 110 *decies*, paragrafi 3 e 4, l'articolo 110 *terdecies*, paragrafo 1, l'articolo 143 ter, paragrafo 3, l'articolo 145, lettera i), e l'articolo 155,

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 145, lettera i), del medesimo regolamento, è opportuno rivedere i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII dello stesso.
- (2) Il contributo della Comunità al finanziamento dei programmi di sostegno delle misure specifiche a favore delle produzioni animali nelle regioni ultraperiferiche è previsto, a decorrere dall'anno 2006, dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione⁽²⁾. È quindi necessario che gli Stati membri interessati deducano dai massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 l'importo di tale contributo corrispondente alle suddette misure specifiche inizialmente incluse nel precitato allegato VIII.
- (3) È opportuno modificare i massimali nazionali indicati nell'allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto dei dati più recenti relativi alla cicoria, e modificare di conseguenza i massimali na-

- (4) È opportuno modificare i massimali indicati nell'allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto altresì dei quantitativi compresi nella quota zucchero e nella quota sciroppo di inulina che sono stati prodotti in uno Stato membro utilizzando barbabietola e cicoria coltivate in un altro Stato membro nel corso delle campagne 2000/2001-2005/2006. Occorre modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati negli allegati VIII e VIII bis del suddetto regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che applicano nel 2006 il regime di pagamento unico previsto dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 del medesimo regolamento, alle condizioni previste nella sezione 2 del titolo suddetto.
- (6) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2006 dell'opzione prevista dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (7) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio previsto dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti elencati nell'allegato VI del medesimo regolamento.
- (8) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione del valore del coefficiente di cui all'allegato VII, parte H, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati, e rivedere di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento. Nessun importo deve essere stabilito per gli Stati membri che hanno deciso di fissare a 1 il coefficiente di cui all'allegato VII, parte H.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

- (9) È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.
- (10) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto totale per il tabacco di cui all'articolo 110 *terdecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione del valore del coefficiente di cui all'allegato VII, parte I, notificato dagli Stati membri interessati e modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento. Nessun importo deve essere stabilito per gli Stati membri che hanno deciso di fissare a 1 il coefficiente di cui all'allegato VII, parte I.
- (11) A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2006 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.
- (12) È opportuno fissare l'importo massimo dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che applicheranno nel 2006 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 *ter bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.
- (13) Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che applicheranno nel 2006 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2006, in conformità dell'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
- (14) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2006, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I massimali di bilancio per il 2006, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2006, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4. I massimali di bilancio per il 2006, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

5. Le dotazioni finanziarie annue per il 2006 di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

6. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2006, di cui all'articolo 143 *ter bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

	(milioni di EUR)
Grecia	11,098
Francia	0,576
Italia	35,991

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	(milioni di EUR)
Spagna	103,14
Cipro	2,93
Malta	0,07
Slovenia	0,17

2) all'articolo 110 *terdecies*, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

(milioni di EUR)

	2006-2009
Germania	21,287
Spagna	70,599
Francia	48,217
Italia (esclusa la Puglia)	189,366
Portogallo	8,468

3) la tabella 1 riportata nell'allegato VII, parte K, punto 2, è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

4) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

5) l'allegato VIII *bis* è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I
**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A
 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003**
 Esercizio 2006

	(migliaia di EUR)													
	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IT	NL	AT	PT	FI	SE	UK	
Pagamenti per superficie per i seminativi	Fiandre				372 670	1 154 046								Scozia
Pagamento supplementare per il grano duro					42 025	14 820								
Premio per vacca nutrice	77 565				260 242	733 137			70 578	79 031				
Supplemento al premio per vacca nutrice	19 389				26 911	1 279			99	9 503				
Premio speciale per i bovini		33 085									24 420	37 446		
Premio all'abbattimento, animali adulti					47 175	101 248		62 200	17 348	8 657				
Premio all'abbattimento, vitelli	6 384				560	79 472		40 300	5 085	946				
Premio per pecora e per capra		855			183 499					21 892	600			
Premio per pecora						66 455								
Premio supplementare per pecora e per capra					55 795					7 184	200			
Premio supplementare per pecora						19 572								
Aiuto per superficie per il luppolo			2 277			98			27					
Articolo 69, tutti i settori												3 020		
Articolo 69, seminativi				47 323			141 712			1 878	5 840			
Articolo 69, riso										150				
Articolo 69, carni bovine				8 810	54 966		28 674			1 684	10 118			29 800

ALLEGATO II

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003**

Esercizio 2006

	Belgio	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Paesi Bassi	Portogallo	Finlandia
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)								
Aiuto alle sementi	1 397	1 400	10 347	2 310	13 321	726	272	1 150
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)								
Pagamenti per i seminativi			23					
Aiuto per i legumi da granella			1					
Pagamento specifico per il riso				3 053				
Aiuto per il tabacco							166	

(migliaia di EUR)

ALLEGATO III

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003****Esercizio 2006**

	<i>(migliaia di EUR)</i>	
	Malta	Slovenia
Pagamenti per superficie per i seminativi	203	14 550
Aiuto alle sementi	34	40
Premio per vacca nutrice	31	6 050
Supplemento al premio per vacca nutrice	4	730
Premio speciale per i bovini	235	6 780
Premio all'abbattimento, animali adulti	168	4 510
Premio all'abbattimento, vitelli		630
Premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini		6 250
Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine	22	1 040
Premio per pecora e per capra	62	610
Premio supplementare per pecora e per capra	21	210
Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine	3	30
Olio di oliva	47	120
Aiuto per superficie per il luppolo		350
Zucchero		2 284

ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2006

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Belgio	475 641
Danimarca	981 539
Germania	5 644 898
Grecia	2 041 887
Spagna	3 529 453
Francia	6 060 555
Irlanda	1 335 311
Italia	3 593 132
Lussemburgo	36 602
Paesi Bassi	325 103
Austria	540 440
Portogallo	365 645
Finlandia	519 628
Svezia	630 451
Regno Unito	3 914 945

ALLEGATO V

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2006

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Repubblica ceca	310 457
Estonia	35 150
Cipro	17 236
Lettonia	48 429
Lituania	128 534
Ungheria	445 499
Polonia	997 483
Repubblica slovacca	128 640

ALLEGATO VI

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 *ter bis* DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2006

(migliaia di EUR)

Stato membro	
Repubblica ceca	19 130
Lettonia	4 219
Lituania	6 547
Ungheria	26 105
Polonia	99 135
Slovacchia	11 813

ALLEGATO VII

«Tabella 1

Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori*(migliaia di EUR)*

Stato membro	2006	2007	2008	2009 e anni successivi
Belgio	47 429	60 968	74 508	81 752
Repubblica ceca	27 851	34 319	40 786	44 245
Danimarca	19 314	25 296	31 278	34 478
Germania	154 974	203 607	252 240	278 254
Grecia	17 941	22 455	26 969	29 384
Spagna	60 272	74 447	88 621	96 203
Francia	152 441	199 709	246 976	272 259
Irlanda	11 259	14 092	16 925	18 441
Italia	79 862	102 006	124 149	135 994
Lettonia	4 219	5 164	6 110	6 616
Lituania	6 547	8 012	9 476	10 260
Ungheria	26 105	31 986	37 865	41 010
Paesi Bassi	41 743	54 272	66 803	73 504
Austria	18 971	24 487	30 004	32 955
Polonia	99 135	122 906	146 677	159 392
Portogallo	3 940	4 931	5 922	6 452
Slovenia	2 284	2 858	3 433	3 740
Slovacchia	11 813	14 762	17 712	19 289
Finlandia	8 255	10 332	12 409	13 520
Svezia	20 809	26 045	31 281	34 082
Regno Unito	64 340	80 528	96 717	105 376»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41*(migliaia di EUR)*

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e anni successivi
Belgio	411 053	580 376	593 395	606 935	614 179	611 805
Danimarca	943 369	1 015 479	1 021 296	1 027 278	1 030 478	1 030 478
Germania	5 148 003	5 647 175	5 695 607	5 744 240	5 770 254	5 774 254
Grecia	838 289	2 143 603	2 170 117	2 174 631	2 177 046	1 987 715
Spagna	3 266 092	4 635 365	4 649 913	4 664 087	4 671 669	4 673 546
Francia	7 199 000	8 236 045	8 282 938	8 330 205	8 355 488	8 363 488
Irlanda	1 260 142	1 335 311	1 337 919	1 340 752	1 342 268	1 340 521
Italia	2 539 000	3 791 893	3 813 520	3 835 663	3 847 508	3 869 053
Lussemburgo	33 414	36 602	37 051	37 051	37 051	37 051
Paesi Bassi	386 586	428 329	833 858	846 389	853 090	853 090
Austria	613 000	633 577	737 093	742 610	745 561	744 955
Portogallo	452 000	504 287	571 277	572 268	572 798	572 494
Finlandia	467 000	561 956	563 613	565 690	566 801	565 520
Svezia	637 388	670 917	755 045	760 281	763 082	763 082
Regno Unito	3 697 528	3 944 745	3 960 986	3 977 175	3 985 834	3 975 849»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO VIII bis

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

(migliaia di EUR)

Anno civile	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Polonia	Slovenia	Slovacchia
2005	228 800	23 400	8 900	33 900	92 000	350 800	670	724 600	35 800	97 700
2006	294 551	27 300	12 500	43 819	113 847	446 305	830	980 835	44 184	127 213
2007	377 919	40 400	16 300	60 764	154 912	540 286	1 640	1 263 706	58 958	161 362
2008	469 986	50 500	20 400	75 610	193 076	672 765	2 050	1 572 577	73 533	200 912
2009	559 145	60 500	24 500	90 016	230 560	802 610	2 460	1 870 392	87 840	238 989
2010	644 745	70 600	28 600	103 916	267 260	929 210	2 870	2 155 492	101 840	275 489
2011	730 445	80 700	32 700	117 816	303 960	1 055 910	3 280	2 440 492	115 840	312 089
2012	816 045	90 800	36 800	131 716	340 660	1 182 510	3 690	2 725 592	129 840	348 589
anni successivi	901 745	100 900	40 900	145 616	377 360	1 309 210	4 100	3 010 692	143 940	385 189»

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 188/2005 recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafi 4 e 10,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce l'importo annuo del finanziamento, a decorrere dall'anno civile 2005, per il programma di sostegno delle attività tradizionali nel settore delle carni nei dipartimenti francesi d'oltremare, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001, la Commissione aumenta tale importo, nei limiti di un massimale fissato nella disposizione citata, per tener conto dello sviluppo della produzione locale.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6.

(3) Lo sviluppo della produzione locale nei dipartimenti francesi d'oltremare, stabilito in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 188/2005, è tale da giustificare l'aumento del corrispondente importo annuo fissato nell'articolo 4 dello stesso regolamento, nei limiti del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 188/2005.

(5) Poiché il programma di sostegno interessato è applicabile dal 1° gennaio 2006, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Finanziamento del programma

A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR):

- | | |
|---------------|---------|
| a) Spagna | 7,00 |
| b) Francia | 14,255 |
| c) Portogallo | 16,91». |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 14^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 14^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di incorporazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	206	210	—	210
		Concentrato	204,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	79	79	—	79
		Concentrato	79	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 14ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di incorporazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	18,5	15	—	15
	Burro $<$ 82 %	—	14,63	—	14,6
	Burro concentrato	22	18,5	22	18,5
	Crema	—	—	10	6,3
Cauzione di trasformazione	Burro	20	—	—	—
	Burro concentrato	24	—	24	—
	Crema	—	—	11	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto per il burro per la 4ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un bando di gara per l'acquisto di burro mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute per le gare parziali, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere

di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 4ª gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 4ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 luglio 2006, il prezzo massimo di acquisto per il burro è fissato a 232,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 14^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi di intervento procedono all'apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L'articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.
- (2) Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3) Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l'importo massimo dell'aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 14^a gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,8 EUR/100 kg.

L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dall'Estonia, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto

Stato membro gli acquisti all'intervento siano sospesi e che il medesimo Stato membro sia tolto dall'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 29 luglio al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Spagna, Irlanda, Polonia e Portogallo.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2006 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 17).

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 46ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 46ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 luglio 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 235,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il

cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10: Tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2006****recante rettifica del regolamento (CE) n. 1001/2006 recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 12ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1001/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato l'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 per la 12ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.
- (2) A seguito di un errore amministrativo, l'importo della cauzione di destinazione fissato all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 non corrisponde all'importo effettivo da fissare.

- (3) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2006. Poiché l'importo corretto della cauzione è meno elevato dell'importo inizialmente previsto, è opportuno che la rettifica sia applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1001/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 è sostituito dal testo seguente:

«L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 35.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/526/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia («il trattato sulla Groenlandia») ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° febbraio 1985, stabilisce che il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) non si applica più alla Groenlandia, ma che quest'ultima, in quanto parte di uno Stato membro, è associata alla Comunità europea come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(2) Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra la Comunità e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del trattato CE, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.

(3) A norma dell'articolo 182 del trattato CE, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM ed instaurare strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 188 del trattato CE, gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato.

(4) Le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui agli articoli da 182 a 186 del trattato CE sono espone nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾, che continua ad applicarsi alla Groenlandia alle condizioni fissate da tale decisione.

(5) Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l'UE e la Groenlandia, tenendo conto dell'importanza della pesca e dei problemi di sviluppo strutturale di tale paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l'UE e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includerà un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

⁽¹⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

- (6) Nelle succitate conclusioni, il Consiglio dell'Unione europea era del parere che, nell'ambito del prossimo quadro finanziario dell'UE e tenendo conto delle esigenze di tutti i PTOM, gli impegni finanziari futuri nei confronti della Groenlandia dovessero essere orientati al loro livello attuale, tenendo conto al tempo stesso di altre circostanze prevalenti e di un giusto equilibrio degli interessi reciproci — in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia e delle esigenze della Comunità di poter accedere in modo continuo e sostenibile agli stock ittici disponibili nelle acque groenlandesi — e dei contributi finanziari di altre parti.
- (7) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984 ⁽¹⁾, che richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione della Comunità di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, sarà sostituito da un nuovo accordo di partenariato in materia di pesca il 1° gennaio 2007.
- (8) La dichiarazione comune della Comunità europea, da un lato, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo di Danimarca, dall'altro, sul partenariato fra la Comunità europea e la Groenlandia, firmato a Lussemburgo il 27 giugno 2006 ⁽²⁾, richiama gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra la Comunità e la Groenlandia e sottolinea l'esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione negli ambiti coperti dalla presente decisione.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere prese in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

DECIDE:

PARTE PRIMA

**DISPOSIZIONI GENERALI SULLE RELAZIONI FRA LA
COMUNITÀ E LA GROENLANDIA**

Articolo 1

Partenariato

1. Fatta salva la decisione 2001/822/CE, il partenariato fra la Comunità e la Groenlandia mira in particolare ad ampliare e rafforzare le relazioni fra la Comunità e la Groenlandia, contribuendo allo sviluppo sostenibile di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Gli obiettivi del partenariato sono:

- a) fornire un quadro di dialogo;
- b) raggiungere obiettivi comuni mediante la consultazione su temi di interesse comune, in modo da garantire il massimo risultato degli sforzi di cooperazione compiuti in linea con le priorità di entrambi i partner;
- c) offrire una base per la cooperazione in campo economico, finanziario, scientifico, educativo e culturale, fondata sui principi della mutua responsabilità e dell'assistenza reciproca;
- d) contribuire allo sviluppo della Groenlandia.

Articolo 2

Dialogo

La Comunità, la Groenlandia e la Danimarca si consultano in merito ai principi, alle procedure dettagliate e ai risultati del partenariato istituito con la presente decisione.

Articolo 3

Gestione

L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione e al governo autonomo della Groenlandia in conformità del ruolo e delle responsabilità di ciascun partner come previsto nelle sovvenzioni di finanziamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

PARTE SECONDA

**COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA
GROENLANDIA**

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione sostiene politiche e strategie settoriali volte a facilitare l'accesso alle attività produttive e alle risorse, in particolare:

- a) l'istruzione e la formazione;
- b) le risorse minerarie;
- c) l'energia;
- d) il turismo e la cultura;
- e) la ricerca;
- f) la sicurezza alimentare.

*Articolo 5***Principi generali**

1. La cooperazione si basa sul partenariato e viene attuata in conformità delle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 6. Garantisce che gli apporti di risorse vengano effettuati su base prevedibile e regolare ed è flessibile e adeguata alla situazione della Groenlandia.

2. Sulla scorta di un approccio di partenariato, le attività di cooperazione sono decise sulla base di una stretta consultazione fra la Commissione, il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca. Tali consultazioni sono condotte nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

*Articolo 6***Programmazione**

1. Nel quadro del partenariato, il governo autonomo della Groenlandia assume la responsabilità di formulare politiche settoriali, comprese le strategie e la relativa attuazione. Per garantire la sostenibilità delle politiche e delle strategie settoriali, vengono eseguite, se opportuno, valutazioni ambientali strategiche.

2. Nel contesto della presente decisione, il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione preparano e adottano un Documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito «DPSS»), in linea con le politiche settoriali di cui al paragrafo 1.

3. Il governo autonomo della Groenlandia è responsabile di quanto segue:

- a) adottare politiche settoriali;
- b) seguire e valutare gli effetti e i risultati delle politiche settoriali;
- c) garantire l'esecuzione corretta, tempestiva ed efficiente delle strategie nel quadro delle politiche settoriali;
- d) riferire alla Commissione, su base annuale, in merito ai risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali.

4. Spetta alla Commissione adottare la decisione di finanziamento annuale sulla dotazione globale corrispondente al DPSS, in conformità delle procedure di cui all'articolo 10.

*Articolo 7***Ambito del finanziamento**

Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo autonomo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere un finanziamento:

- a) riforme e progetti in linea con le politiche settoriali;
- b) sviluppo istituzionale, rafforzamento delle capacità e integrazione di aspetti ambientali;
- c) programmi di cooperazione tecnica.

*Articolo 8***Ammissibilità al finanziamento**

Il governo autonomo della Groenlandia è ammissibile al sostegno finanziario fornito ai sensi della presente decisione.

*Articolo 9***Misure di attuazione**

Le misure necessarie per l'attuazione di questa parte della decisione vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti della presente decisione.

*Articolo 10***Procedura di comitato**

1. La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito «il comitato»).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 11***Assistenza finanziaria**

1. L'assistenza finanziaria comunitaria copre, ai fini di questa parte della decisione, il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
2. L'assistenza finanziaria comunitaria viene accordata sotto forma di sostegno di bilancio.
3. L'assistenza finanziaria comunitaria viene attuata mediante la gestione diretta centralizzata quale definita all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

*Articolo 12***Controlli**

1. La presente decisione viene attuata in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In particolare, è previsto che la Groenlandia istituisca un sistema di controllo adeguato. Essa verifica regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente. Oltre alla relazione annuale sui risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali, essa presenta un'attestazione annuale di legittimità e regolarità. Essa adotta le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avvia azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.
2. Gli obblighi dettagliati del governo autonomo della Groenlandia in relazione alla gestione dei fondi comunitari sono esposti nelle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione ai fini dell'attuazione della presente decisione. In particolare, le sovvenzioni di finanziamento fissano indicatori di settore che devono essere realizzati, le condizioni di pagamento da soddisfare e i metodi di controllo per comunicare i

progressi sugli indicatori settoriali e garantire il rispetto di dette condizioni.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Riesame**

Entro il 30 giugno 2010, la Comunità, il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del partenariato, sulla scorta del quale la Commissione, se necessario, propone una modifica della decisione.

*Articolo 14***Decorrenza degli effetti**

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007. Essa si applica fino al 31 dicembre 2013.

*Articolo 15***Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del Governo della Danimarca, dall'altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia

1. PREAMBOLO

La Comunità europea, da una parte, e il governo autonomo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra,

- guidati dagli stretti legami storici, politici, economici e culturali esistenti tra l'Europa e la Groenlandia,
- ricordando i vincoli stretti e durevoli tra la Comunità europea e la Groenlandia istituiti dal trattato sulla Groenlandia nel 1985, riconoscendo che tali vincoli andrebbero mantenuti e confermando che la Comunità europea, nelle sue politiche generali e segnatamente nelle sue relazioni con la Groenlandia, terrà conto degli interessi reciproci e in particolare delle esigenze di sviluppo di questo territorio,
- constatando che il Consiglio dell'Unione europea, il 24 febbraio 2003, pur tenendo conto dell'importanza della pesca e dei programmi di sviluppo strutturale in Groenlandia, ha ammesso la necessità di estendere e rafforzare i futuri rapporti tra l'UE e questo territorio,
- considerando che la Comunità europea ha un interesse durevole, su un piano geostrategico, a intrattenere relazioni di vicinato privilegiate con la Groenlandia, che è parte integrante di uno dei suoi Stati membri, e a contribuire al benessere e allo sviluppo economico di questo territorio,
- considerando che la Groenlandia fa parte dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea,
- considerando che la Comunità europea terrà conto degli interessi della Groenlandia nell'ambito della «finestra artica» della sua politica sulla dimensione settentrionale, riservando una particolare attenzione alle peculiari esigenze del fragile ambiente naturale groenlandese e alle sfide che la sua popolazione si trova ad affrontare,
- constatando che, per la Comunità europea, il mantenimento delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque groenlandesi svolge un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento della politica comune della pesca nell'Atlantico settentrionale,

hanno convenuto di rafforzare ulteriormente le relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Groenlandia sulla base di interessi ampiamente condivisi, per il bene comune delle rispettive popolazioni, e di dotare le proprie relazioni di una prospettiva a lungo termine.

2. OBIETTIVI COMUNI

La Comunità europea e la Groenlandia dichiarano l'intenzione di rafforzare il proprio partenariato e la propria cooperazione nei seguenti settori:

- cooperazione nella gestione sostenibile degli stock ittici e dell'ambiente marino nonché per offrire possibilità di pesca alle navi degli Stati membri dell'UE. Questa cooperazione è e rimarrà uno dei pilastri essenziali del partenariato tra la CE e la Groenlandia e continuerà ad essere fondata sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia e sui successivi protocolli;

- cooperazione in materia di istruzione e formazione;
- partecipazione alle azioni intraprese dalla Groenlandia in vista dello sviluppo sostenibile della propria economia, in particolare nei settori delle risorse minerarie, del turismo e della cultura;
- partecipazione alle azioni intraprese dall'UE per far fronte al cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile della regione artica;
- cooperazione e ricerca scientifica comune nonché sviluppo pratico di fonti energetiche alternative;
- ricerca comune e sviluppo relativi alle rotte marittime settentrionali e alla zona economica esclusiva della Groenlandia.

La Comunità europea, da parte sua, dichiara che:

- considerando gli obiettivi da essa perseguiti in virtù del trattato sulla Groenlandia, entrato in vigore il 1° febbraio 1985, e tenuto conto delle relazioni strette e reciprocamente vantaggiose che da vent'anni la uniscono alla Groenlandia;
- riconoscendo l'importanza geostrategica della Groenlandia, in particolare nell'ambito della «finestra artica» della politica sulla dimensione settentrionale;
- considerando l'importanza della Groenlandia in quanto partner responsabile per la gestione e la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, compresi gli stock ittici;

essa desidera estendere la propria cooperazione con la Groenlandia per i prossimi sette anni sulla base di un duplice partenariato fondato, da una parte, su un accordo di partenariato nel settore della pesca che tenga conto delle possibilità di pesca effettive per le navi comunitarie nelle acque della Groenlandia e, dall'altra, su una cooperazione globale, in settori diversi da quello della pesca, che tenga conto dello statuto di PTOM della Groenlandia;

essa desidera inoltre garantire che, sulla base del duplice partenariato sopra citato, i fondi stanziati per la cooperazione con la Groenlandia sul bilancio dell'UE siano orientativamente mantenuti allo stesso livello degli anni precedenti.

3. ATTUAZIONE DEL PARTENARIATO

Per conseguire gli obiettivi comuni e sviluppare il proprio partenariato, la Comunità europea e la Groenlandia si informeranno e si consulteranno reciprocamente nei settori oggetto del partenariato e in ogni altro settore deciso di comune accordo che si presti a una collaborazione nello spirito della presente dichiarazione.

La Comunità europea e la Groenlandia ritengono che:

- ai fini dell'attuazione della parte del partenariato globale che non riguarda l'accordo di partenariato nel settore della pesca, gli accordi basati sull'associazione della Groenlandia alla Comunità europea nella sua qualità di paese o territorio d'oltremare rappresentino un quadro adeguato per rispondere alle esigenze della Groenlandia e sopperire ai suoi bisogni specifici tenendo conto della sua posizione ultraperiferica, dell'estremo rigore del suo clima e del suo retaggio storico;
- la cooperazione dovrebbe estendersi ad altri settori, inclusa l'istruzione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo di risorse in grado di contribuire alla crescita sostenibile dell'economia della Groenlandia e di ovviare ai suoi problemi strutturali;
- la cooperazione scientifica andrebbe inoltre rafforzata nel campo delle fonti energetiche rinnovabili e del cambiamento climatico. Tale cooperazione dovrà includere anche attività di ricerca scientifica relative alla zona economica esclusiva della Groenlandia che tengano conto dei futuri sviluppi del trasporto marittimo.

La Comunità europea intende proseguire in futuro la cooperazione con la Groenlandia in settori diversi da quello della pesca mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 187 del trattato CE. Tale cooperazione sarà sovvenzionata tramite un sostegno finanziario annuo massimo di 25 milioni di euro iscritto in bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013.

Entrambe le parti sono convinte che il partenariato trarrà enormi vantaggi dalla conoscenza e dalla comprensione reciproca acquisite grazie a un pieno utilizzo degli ambiti di consultazione esistenti, e in particolare grazie a un dialogo regolare o, secondo il caso, a consultazioni fra i rappresentanti ufficiali delle due parti.


Nel quadro di queste consultazioni, la Groenlandia intende riferire al termine di ogni anno in merito ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi sopra citati. Entro la fine di giugno 2010, la Comunità europea e la Groenlandia realizzeranno una revisione globale intermedia del loro partenariato.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.
V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.
Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgha u ghoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.
Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšest'.
V Luxembourggu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.


Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Gobierno de Dinamarca
 Za vládu Dánska
 For den danske regering
 Für die Regierung Dänemarks
 Taani valitsuse ja nimel
 Για την Κυβέρνηση της Δανίας
 For the Government of Denmark
 Pour le gouvernement du Danemark
 Per il governo della Danimarca
 Dānijas valdības vārdā
 Danijos Vyriausybės vardu
 Dánia kormányza részéről
 Ghall-Gvern tad-Danimarka
 Voor de Regering van Denemarken
 W imieniu Rządu Danii
 Pelo Governo da Dinamarca
 Za vládu Dánska
 Za vlado Danske
 Tanskan hallituksen puolesta
 På Danmarks regerings vägnar

Por el Gobierno local de Groenlandia
 Za místní vládu Grónska
 For det grønlandske landsstyre
 Für die örtliche Regierung Grönlands
 Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel
 Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας
 For the Home Rule Government of Greenland
 Pour le gouvernement local du Groenland
 Per il governo locale della Groenlandia
 Grenlandes pašvaldības vārdā
 Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu
 Grönland Önkormányzata részéről
 Ghall-Gvern Lokali tal-Groenlandja
 Voor de Plaatselijke Regering van Groenland
 W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii
 Pelo Governo local da Gronelândia
 Za miestnu vládu Grónska
 Za lokalno vlado Grenlandije
 Grönlandin maakuntahallituksen puolesta
 På Grönlands lokala regerings vägnar



COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

relativa al finanziamento di studi, esami d'impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica

(2006/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario.
- (2) Gli studi, gli esami d'impatto e le valutazioni sistematiche e tempestive dei suoi programmi di spesa costituiscono per la Commissione europea una priorità, in quanto sono strumenti che permettono di controllare la gestione dei fondi stanziati e di sviluppare al suo interno la capacità di trarre insegnamento dall'esperienza, tanto più necessaria nell'ambito di una gestione che attribuisce un'importanza sempre maggiore ai risultati ottenuti.
- (3) Per lo svolgimento di questi compiti è stato pubblicato nell'ultimo trimestre del 2004 un bando di gara con procedura aperta per un contratto quadro di valutazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica.

(4) Il contratto quadro è stato concluso il 18 giugno 2005 per un periodo di 24 mesi. Esso sta già fornendo informazioni pertinenti che servono da base per il processo decisionale della Comunità.

(5) I singoli compiti sono oggetto di accordi specifici, che sono conclusi tra la Commissione e il contraente selezionato nei modi previsti dal contratto quadro.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

Il finanziamento delle azioni descritte nell'allegato della presente decisione è approvato.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

ALLEGATO

Settore:

Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e zootecnica

Base giuridica:

Decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

Compiti:

- Vari tipi di studi e altri servizi di sostegno all'elaborazione e alla preparazione delle proposte della Commissione
- Valutazioni ex ante/valutazioni di impatto
- Valutazioni ex post e intermedie

Gli studi e gli altri servizi di sostegno all'elaborazione e alla preparazione della futura politica zoosanitaria dell'UE (2007-2013) sono stati definiti una priorità nella strategia di pianificazione annuale della Commissione per il 2007. La programmazione di tali studi sarà decisa in base alle conclusioni e alle raccomandazioni della valutazione della politica sanitaria della Comunità attualmente in corso.

Stanzamenti 2006:

17 04 02 — Altre azioni in campo veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica: 900 000 EUR

Bilancio:

900 000 EUR per il secondo anno di contratto quadro

Numero di azioni specifiche previste:

Indicativamente 6

Per tutte le azioni si applicano le norme comuni sugli appalti pubblici: utilizzo secondo i casi del contratto quadro esistente.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che modifica la decisione 2006/147/CE relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti movimenti nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2006) 3338]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2006/528/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/147/CE della Commissione, del 24 febbraio 2006, relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi ⁽²⁾, ha approvato il programma di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006 («programma di vaccinazione preventiva»). La presente decisione istituisce anche misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato.
- (2) Secondo il programma di vaccinazione preventiva, i Paesi Bassi hanno intrapreso la vaccinazione preventiva delle galline ovaiole biologiche e delle galline allevate all'aperto nonché del pollame da cortile, per far fronte all'influenza ad alta patogenicità del tipo H5N1. Il programma di vaccinazione preventiva costituisce un progetto pilota in quanto esiste una limitata esperienza con la vaccinazione preventiva in tali condizioni e per le specie interessate.
- (3) Il programma di vaccinazione preventiva, presentato dai Paesi Bassi e approvato con decisione 2006/147/CE, prevede che la vaccinazione preventiva sia completata entro il 30 giugno 2006. I Paesi Bassi hanno intrapreso vaccinazioni in conformità con la vaccinazione preventiva entro tale data.
- (4) In conformità con gli obblighi di trasmissione di relazioni a norma dell'articolo 13 della decisione 2006/147/CE, i Paesi Bassi hanno presentato una relazione contenente informazioni relative alla realizzazione del programma di vaccinazione preventiva e hanno segnalato al comitato permanente per la catena alimentare

e la salute degli animali nonché a gruppi di lavoro esperti, il ricorso alla vaccinazione preventiva chiedendo di proseguire con la medesima.

- (5) Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi, risulta che ulteriori esperienze sul campo sono necessarie per quanto concerne il ricorso alla vaccinazione preventiva contro l'insorgenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Risulta perciò opportuno approvare tale vaccinazione preventiva entro il 31 luglio 2007.
- (6) I Paesi Bassi hanno anche chiesto l'approvazione di taluni emendamenti al programma di vaccinazione preventiva, presentato il 21 febbraio 2006, per quanto riguarda la sua applicazione pratica come le specie da sottoporre a vaccinazione, l'impiego di vaccini bivalenti, l'identificazione di singoli uccelli in gruppi di pollame da cortile, il luogo di vaccinazione e le restrizioni dei movimenti del pollame in questione. La Commissione considera che tali emendamenti siano conformi alla normativa comunitaria pertinente.
- (7) La decisione 2006/147/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/147/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) per “animali da cortile” si intendono polli, tacchini ed altre specie appartenenti all'ordine dei galliformi e anatre, oche nonché altre specie appartenenti all'ordine degli anseriformi tenute dai loro proprietari:
 - i) per loro proprio uso e consumo; o
 - ii) come animali da compagnia.»

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 47.

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006, e gli emendamenti al medesimo, inclusa la continuazione del programma fino al 31 luglio 2007, come presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 29 giugno 2006, sono approvati ("programma di vaccinazione preventiva").

Secondo il programma di vaccinazione preventiva, la vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria viene eseguita utilizzando un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 oppure utilizzando un vaccino bivalente eterologo inattivato contenente entrambi i sottotipi di influenza aviaria H5 e H7, autorizzati dai Paesi Bassi per il pollame da cortile, per le galline ovaiole biologiche e per le galline ovaiole allevate all'aperto in tutto il territorio dei Paesi Bassi.»

3) All'articolo 4, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere solo:

- a) oggetto di movimento verso altri allevamenti di animali da cortile all'interno dei Paesi Bassi; o
- b) raccolto temporaneamente per mostre e fiere nei Paesi Bassi.

Tali movimenti o raccolte devono essere conformi al progetto di vaccinazione preventiva, compresa la tenuta di registri di tali movimenti e raccolte.»

Articolo 2

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione